

Penale Sent. Sez. 5 Num. 16780 Anno 2018

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA

Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

Data Udiienza: 31/01/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXXXXXXX, nato il xxxxx a XXXXXXX

persona offesa nel procedimento nei confronti di

XXXXXX XXXX, nato il xxxxxxx a XXXXXXX

avverso il decreto del 15/02/2017 del Giudice di Pace di Imperia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

l'omessa notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione presentata dal P.M., in violazione dell'art. 408, comma 3 bis, cod. proc. pen., che prevede l'avviso in ogni caso di reati commessi con violenza alla persona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

In tema di procedimento di archiviazione, l'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo il quale "per i delitti commessi con violenza contro la persona l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato alla persona offesa a cura del pubblico ministero", è applicabile anche nel procedimento

davanti al giudice di pace, poiché l'art. 2 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede l'osservanza delle norme del codice di procedura penale in quanto applicabili (Sez. 5, n. 22991 del 02/03/2015, Schiavo, Rv. 263645).

Nel caso in esame, la richiesta di archiviazione non risulta essere stata notificata alla persona offesa, pur trattandosi di reati commessi, in ipotesi, con violenza; ne consegue che l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità ex art.127, comma 5, cod.proc. pen. del decreto di archiviazione (Sez. 3, n. 38745 del 19/05/2016, Pavia, Rv. 267579).

Poichè, in caso di annullamento del decreto di archiviazione per omesso avviso alla persona offesa della relativa richiesta, gli atti devono essere restituiti al pubblico ministero, dal momento che la nullità è conseguenza dell'inosservanza di un onere di integrazione del contraddittorio che fa capo al P.M. e per il quale non è previsto rimedio da parte del Giudice (Sez. 3, n. 7946 del 03/11/2016, dep. 2017, Ignoti, Rv. 269147), il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.

Così deciso in Roma il 31/01/2018